

Allegato "B" atto

Repertorio N.. 4590

STATUTO

DENOMINAZIONE – OGGETTO - SEDE

Articolo 1

E' costituita una associazione a norma dell'articolo 36 c.c. avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 460 in data 4 dicembre 1997 sotto la denominazione: "ASSOCIAZIONE INTERREGIONALE DISABILI MOTORI ONLUS" in breve "AIDM ONLUS".

Articolo 2

La ONLUS non ha fini di lucro. Essa si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociali e di arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, sensoriali, economicamente e familiari, ovvero a componenti singoli e collettività estere, limitatamente agli statuti umanitari.

La ONLUS ha come scopo principale quello di svolgere attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, di tutela di diritti civili e di svolgimento di attività sportive dilettantistiche.

Potrà, altresì, svolgere attività di rappresentanza e tutela dei disabili motori principalmente poliomielitici, promuovere, ricercare e

diffondere la conoscenza delle patologie inerenti la disabilità motoria in generale e poliomielitica in particolare e loro complicità ed inoltre:

- a) favorire e/o collaborare con gli Enti di gestione a forme partecipative di intervento socio sanitario dirette alla messa in atto di sperimentazioni innovatrici in tema di interventi atti a favorire il superamento delle problematiche connesse con la disabilità motoria;
- b) stimolare in ogni modo la realizzazione di programmi di riabilitazione e assistenza sanitaria e ogni altra iniziativa atta a favorire il recupero possibile e a mantenere una consona vita sociale e di relazione del disabile motorio;
- c) stabilire e mantenere contatti con tutte le Autorità Governative e locali e con tutte le Organizzazioni, pubbliche e private nazionali e internazionali, che hanno scopi e finalità inerenti ai fini dell'AIDM ONLUS;
- d) ricercare il soddisfacimento dei bisogni individuali e collettivi in tema di esigenze sanitarie attraverso i valori della solidarietà;

e) intervenire presso il Legislatore per far promuovere Leggi e provvedimenti atti a migliorare le condizioni dei disabili motori in generale e poliomielitici in particolare;

f) promuovere attività di natura ludico-sportiva dilettantistica e non agonistica, anche attraverso accordi e convenzioni con società e associazioni sportive, enti pubblici e privati in genere, richiedere finanziamenti a fondo perduto mirati alle attività ludico sportive per il soddisfacimento delle esigenze riabilitative anche attraverso la pratica di attività sportive in generale;

g) per il raggiungimento dei propri fini istitutivi l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie, commerciali, industriali e bancarie ritenute utili dal Consiglio Direttivo.

La ONLUS potrà, altresì, svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie, in quanto ad esso integrative, anche se svolte in assenza delle condizioni previste in questo articolo, purchè nei limiti consentiti dalla legge.

La ONLUS comunicherà l'oggetto della propria attività entro 30 (trenta) giorni all'Agenzia delle Entrate del Ministero delle Finanze competente. Alla medesima Agenzia sarà, altresì, comunicata ogni

modifica successiva che comportasse la perdita della qualità di ONLUS.

Articolo 3

La ONLUS ha sede legale ed amministrativa in Malcesine (VR) presso il locale Ospedale posto in Via Val di Sogno n. 1.

Potrà, altresì, istituire sedi secondarie in tutto il territorio dello Stato Italiano.

PATRIMONIO

Articolo 4

Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili di proprietà o che diverranno tali della ONLUS;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, vitalizi, donazioni e lasciti.

Le entrate della ONLUS sono costituite:

- dalle quote associative;
- dal ricavato della organizzazione di manifestazioni o della partecipazione ad esse;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, quali ad esempio:

- fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore;
- contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali.

In caso di scioglimento della ONLUS, per qualunque causa, il patrimonio sarà evoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e s.m. salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello svolgimento.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

ASSOCIATI

Articolo 5

Sono associati della Associazione le persone o gli enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio di Amministrazione e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio stesso.

Gli associati che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno saranno considerati

associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

Gli associati avranno diritto di frequentare i locali sociali e di utilizzare le eventuali strutture senza modificarne la naturale destinazione.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità; la morosità e la indegnità verranno sancite dall'assemblea degli associati.

BILANCIO ED UTILI

Articolo 6

L'esercizio di chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro 120 (centoventi) giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione il bilancio (rendiconto economico finanziario), da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati. Verrà, altresì, sottoposto all'approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo dell'esercizio in corso.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, non

verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita della ONLUS, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati dalla ONLUS per i fini perseguiti.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 7

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) membri eletti dall'assemblea degli associati per la durata di cinque anni. Gli amministratori sono rieleggibili per più mandati e devono rivestire la qualifica di "associato". In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'assemblea degli associati.

Nessun compenso è dovuto al Presidente, né agli altri componenti il Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al

consuntivo e al preventivo e all'ammontare della quota sociale.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice-Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci ed alla loro presentazione all'assemblea; compila il regolamento per il funzionamento dell'associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea degli associati.

In caso di assenza e/o impedimento la rappresentanza dell'Ente spetta al Vice-Presidente.

La firma del Vice-Presidente fa fede nei confronti di terzi dell'assenza o impedimento del Presidente.

ASSEMBLEE

Articolo 8

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti gli associati, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Gli associati sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno una volta all'anno, a mezzo avviso di convocazione spedito con comunicazione scritta ovvero posta elettronica, diretta a ciascun associato presso il domicilio dagli stessi previamente comunicato agli organi competenti, contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati.

L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purchè in Italia.

L'assemblea delibera sul bilancio, sugli indirizzi e direttive generali dell'associazione, sulla nomina del Presidente e di eventuali altri organi dell'associazione, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, e su tutto quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea e di votare tutti gli associati in regola nel pagamento della quota annuale di associazione; in ogni caso il versamento della quota annuale deve essere stata effettuato almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

Ogni associato ha diritto ad un voto; gli associati maggiori d'età hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati; ogni associato non può rappresentare più di due associati.

L'assemblea è presieduta da Presidente del Consiglio ovvero, in caso di sua assenza, da un associato nominato dall'assemblea.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

In prima convocazione le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e le deliberazioni sono assunte con la

maggioranza assoluta dei votanti presenti e rappresentati, fatta eccezione per l'ipotesi dello scioglimento laddove l'assemblea decide con la maggioranza dei due terzi dei votanti presenti o regolarmente rappresentante la maggioranza degli associati.

STEMMA

Articolo 9

Lo stemma dell'Associazione è rappresentato dalla figura stilizzata dell'arco rappresentante il vecchio ingresso dell'Ospedale di Malcesine attualmente posizionato nel giardino adiacente il nuovo ingresso.

SCIoglimento

Articolo 10

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione dell'eventuale patrimonio ad altra ONLUS operante in analogo settore.

CONTROVERSIE

Articolo 11

Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra gli associati o tra alcuni di essi e l'associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto

di associazione e del presente statuto, sarà rimessa al giudizio di tre arbitri amichevoli compositori, nominati dal Presidente del Tribunale competente.

Gli arbitri così nominati nomineranno il Presidente del Collegio Arbitrale.

Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

NORMA DI CHIUSURA

Articolo 12

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di legge speciale e a quelle del Capo II e III del Titolo II del Libro I del codice civile.

F.to Bassi Roberto

F.to Serena Faraone.